



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Settore Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Assistenza Farmaceutica n.3

Tel. 0805403144/3143 fax 0805403200

Prot. n.24/14085/ATP/3

Bari, li 23 Settembre 2008

ANTICIPATA VIA FAX

Direttori Generali e Sanitari
Delle Aziende Sanitarie Locali
Loro Sedi

Dirigenti
Area Farmaceutica
Area Gestione Personale
Loro Sedi

Rappresentanti Sindacali
Dei Medici di Medicina Generale
FIMMG, CUMI, SNAMI, CGIL, SMI
CISL
Dei Medici Pediatri di Libera Scelta
FIMP e CIPE
Loro Sedi

Presidente Ordine dei Medici
Provincia di Bari, Brindisi, Foggia
Lecce, Taranto
Loro Sedi

Presidente Ordine dei Farmacisti
Provincia di Bari, Brindisi, Foggia
Lecce, Taranto
Loro Sedi

Presidente Federfarma
Puglia
Provincia di Bari, Brindisi, Foggia
Lecce, Taranto
Loro Sedi

RIP SISR
RIP Svimservice
Loro Sedi

e.p.c

Responsabile del
Call Center della Sanità
Gestore del sito Internet della
Regione Puglia
Loro Sedi

Oggetto: Modalità di attuazione della D.G.R. n. 1501 del 1.08.2008 "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica D.G.R. n. 1198 del 6.08.2005 e s.m.i."

Si fa seguito alla nota protocollo 24/2265/ATP/3 del 11/08/2008, con la quale è stato notificato il provvedimento della Giunta Regionale n. 1501 del 1.08.2008 "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica D.G.R. n. 1198 del 6.08.2005 e s.m.i.", per fornire le modalità di applicazione del nuovo regime di esenzione.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Settore Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Assistenza Farmaceutica n.3

Tel. 0805403144/3143 fax 0805403200

◆ Preliminarmente va evidenziato che il provvedimento stabilisce nuovi limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale dalla spesa farmaceutica e fissa nuovi criteri per la composizione del nucleo familiare, uniformandolo al nucleo familiare individuato per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa specialistica.

Le vecchie esenzioni per reddito TOT03 e PAR06 scadono inderogabilmente entro il 31/12/2008: a partire dal 1° ottobre 2008, quelle per le quali viene registrata nel SISR una nuova richiesta di rinnovo scadono in concomitanza con la registrazione della nuova esenzione nel SISR, a cura della ASL, tutte le altre, invece, per le quali non viene registrata alcuna nuova richiesta di rinnovo, scadono il 31/12/2008 e la data di scadenza sarà registrata automaticamente nel SISR a cura della Svimservice.

I cittadini che ritengono di aver diritto all'esenzione, ivi compresi i titolari di sola pensione sociale già in possesso di esenzione TOT03, dovranno presentare la richiesta di esenzione su apposito modulo in duplice copia alla propria ASL dal 1° ottobre 2008.

Non è necessaria alcuna revisione per le esenzioni già acquisite relative a invalidità, contraddistinte sul modello allegato dalle lettere A) - B) - C) - D).

Per consentire alla ASL la verifica della documentazione presentata dai cittadini, a sostegno della richiesta di esenzione, la stessa ASL rilascia una copia del modello, timbrata e vidimata dall'operatore, a titolo di esenzione provvisoria con decorrenza dalla data della richiesta e validità fino alla consegna a cura della ASL del modello definitivo entro e non oltre il 31/12/2008, con modalità di consegna definite a livello aziendale. Ai fini della verifica del reddito imponibile dovranno essere presi in considerazione nei modelli 2008, nei:

- CUD - Parte B rigo 1
- Modello 730 - Rigo 9
- Modello Unico - Persone fisiche rigo RN4

Le Aziende USL dovranno avere cura di inviare ai Medici di Medicina Generale e Pediatra di libera scelta l'elenco aggiornato dei propri assistiti esenti.

Il modello definitivo di esenzione ha decorrenza dalla data della richiesta di esenzione e determina l'annullamento dell'esenzione provvisoria.

Tutte le esenzioni provvisorie, con particolare riferimento a quelle per le quali la ASL non fa seguire la consegna del modello definitivo (per insussistenza della documentazione presentata a sostegno della richiesta o per assenza dei requisiti) scadono inderogabilmente entro il 31/12/2008.

Il regime di esenzione definitivo per la spesa farmaceutica entrerà in vigore a pieno regime dal 1° gennaio 2009 e saranno considerati esenti per reddito solo i cittadini che avranno ricevuto il modello definitivo dalla ASL di appartenenza. Le nuove esenzioni, provvisorie o definitive, progressivamente rilasciate dal 1° ottobre 2008 ai sensi della DGR 1501/2008 sono valide ai fini dell'esenzione.

Le vecchie esenzioni per reddito TOT03 e PAR06 restano valide fino al 31/12/2008 per tutti coloro che non avranno richiesto la nuova esenzione.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Settore Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Assistenza Farmaceutica n.3
Tel. 0805403144/3143 fax 0805403200

Per agevolare l'applicazione del nuovo regime di esenzione per reddito, dal 1° ottobre 2008 saranno utilizzati sulle ricette farmaceutiche i nuovi codici di esenzione TOT08 e PAR09 in sostituzione di TOT03 e PAR06, come da tabella allegata nella quale sono indicati anche i codici di esenzione che saranno riportati sui rispettivi certificati di esenzione.

Per effetto dell'applicazione del nuovo regime di esenzione, i medici prescrittori potranno compilare l'esenzione per reddito sulle ricette farmaceutiche, utilizzando:

- i vecchi codici TOT03 o PAR06 o i nuovi codici di esenzione TOT08 o PAR09, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008;
- esclusivamente i nuovi codici di esenzione TOT08 o PAR09, dal 1° gennaio 2009.

Per tutti gli altri codici di esenzione non cambia nulla.

In ragione di quanto fin qui precisato, nel ribadire che la vecchia codifica di esenzione reddito (TOT03 o PAR06) non dovrà essere più utilizzata dal medico prescrivente dal 1° gennaio 2009, si riportano di seguito le modalità di contabilizzazione delle prescrizioni farmaceutiche, per ciascuna tipologia di ricetta, che dovranno essere adottate dalle farmacie della Regione Puglia per la tariffazione delle ricette:

CONTABILIZZAZIONE RICETTE DAL 1° OTTOBRE 2008			
data di prescrizione	codice di esenzione	data di erogazione	ricetta contabilizzata
2008	vecchio TOT03 o PAR06	2008	esente
2008	vecchio TOT03 o PAR06	2009	esente
2008	nuovo TOT08 o PAR09	2008	esente
2008	nuovo TOT08 o PAR09	2009	esente
2009	vecchio TOT03 o PAR06	2009	non esente
2009	nuovo TOT08 o PAR09	2009	esente

In merito alla cessazione del diritto di esenzione, si coglie l'occasione per precisare che l'assistito ha l'obbligo di notificare alla ASL la cessazione della condizione che ha dato origine al requisito di esenzione (reddito, status o patologia); in questo caso la ASL ritira l'attestato di esenzione in possesso del cittadino, registra la cessazione dell'esenzione ticket e, se l'assistito usufruisce di altre esenzioni, emette il nuovo attestato con le sole esenzioni per le quali permangono le condizioni.

In tale occasione la ASL deve invitare l'assistito a notificare anche al proprio medico curante la cessazione dell'esenzione, restando obbligata a consegnare periodicamente a ciascun medico i dischetti prodotti dal SISR contenenti gli elenchi aggiornati delle esenzioni ticket dei propri assistiti in carico.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione sul territorio delle disposizioni contenute nella presente circolare, si richiamano i Direttori Generali ad informare tempestivamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, i medici di struttura pubblica, nonché le aree, i dipartimenti e i servizi sul territorio della propria organizzazione aziendale delle disposizioni ivi contenute.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Settore Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Assistenza Farmaceutica n.3

Tel. 0805403144/3143 fax 0805403200

◆ Con l'occasione, infine, si trasmette in allegato il modulo di autocertificazione per la richiesta delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica. ◆

Al fine di agevolare gli utenti che hanno già presentato la richiesta di esenzione per le prestazioni specialistiche e che dovessero rientrare nei parametri per ottenere i benefici di cui alla DGR 1501/08, sarà cura degli uffici distrettuali provvedere alla verifica del diritto di esenzione anche per la farmaceutica sulla base della documentazione acquisita. Gli uffici distrettuali comunicheranno gli elenchi degli aventi diritto ai Medici di Medicina generale e Pediatri di Libera scelta, per l'attribuzione del codice di esenzione ai propri assistiti.

Restano confermate le altre disposizioni emanate in precedenza non oggetto della presente circolare.

Il Dirigente Ufficio 3
Dr. Pietro Leoci

Il Dirigente di Settore
Dr. Fulvio Longo



Regione Puglia

ASL

Servizio Sanitario Regionale

Riservato ASL	Num. progressivo richiesta	Comune	Prov.	Anno
---------------	----------------------------	--------	-------	------

Non Essenti
Totale Nucleo
Partziale Nucleo
Totale Assillati
Partziale Assillati

AUTOCERTIFICAZIONE VALIDATA CON ATTESTAZIONE TEMPORANEA FINO AL 31/12/2008 (scrivere in stampatello)

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO SOGGETTIVO AD ESENZIONE DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA, redatta ai fini del rilascio della relativa attestazione da parte della ASL, con riferimento alle vigenti disposizioni normative, amministrative e regolamentari della Regione Puglia disciplinanti la materia, con esplicito consenso all'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, per le finalità amministrative e di controllo previste dalle norme di legge e delle regolamentazioni regionali, di cui in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1501 del 01.05.2008, pubblicata sul BURP n. 127 del 14.08.2008, con decorrenza dal 1° Ottobre 2008, che prevedono accertamenti da parte delle strutture del SSR da compiersi anche con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

C.F. _____, residente a _____ Prov. _____ Via _____

giusta allegata fotocopia di proprio documento di identità, di seguito indicato come "Dichiarante", consapevole delle responsabilità civili, fiscali e penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci relative alla propria posizione soggettiva ed a quella dei componenti il nucleo familiare, nonché da impropria richiesta di specialità medicinale effettuata al medico curante a nome proprio o di propri familiari CHE NON sono esenti dalla compartecipazione alle spese farmaceutiche, afferma esplicitamente che sono veritiera tutte le dichiarazioni effettuate di seguito e che il richiedente la esenzione (o il beneficiario) appartiene alla seguente categoria:

ESENZIONE TOTALE

- (A) Grande Invalido del lavoro (dall'80 al 100%);
- (B) Invalido per servizio (dalla I alla V categoria);
- (C) Invalido civile al 100% e titolare di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- (D) Invalido di guerra (titolare di pensione vitalizia);
- (E) Titolare di sola pensione sociale (oltre ad eventuale casa di abitazione);
- (F) Componente di nucleo familiare con reddito imponibile IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 29.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico;

ESENZIONE PARZIALE

- (I) Componente di nucleo familiare con reddito imp. IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 34.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico;
- (L) Soggetto di età superiore a 65 anni, componente di nucleo familiare con reddito imp. IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 39.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico.

ATTENZIONE: trascrivere la lettera e la dicitura dell'esenzione

Attenzione: per "reddito del nucleo familiare" si intende il reddito imponibile IRPEF annuo composto del richiedente stesso, dei soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, per i quali il dichiarante gode di detrazioni fiscali, in quanto titolari di reddito annuo inferiore a € 2.840,51, ai sensi del D.L. n. 109 e n. 124 del 1998. A seconda del modulo utilizzato per la dichiarazione dei redditi, detti importi potranno essere ricavati dal Modello CUD/2008, Modello Unico/2008 e Modello 730/2008. Per maggiori informazioni si faccia riferimento alle istruzioni per la compilazione dei modelli CUD, Unico e 730 consultabili sul sito www.finanze.it del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione "Modulistica". Si precisa che l'indennità di accompagnamento, la pensione di guerra e la rendita INAIL non rientrano nell'imponibile IRPEF. Per i soggetti che, in ragione delle vigenti norme fiscali, per emolumenti da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti da più datori di lavoro, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, i relativi importi, al lordo delle ritenute, concorrono alla determinazione del reddito dell'intero nucleo familiare.

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla ASL entro 30 giorni qualsiasi variazione del reddito e della composizione del nucleo familiare di cui alla presente dichiarazione che dia luogo alla decadenza del requisito di reddito, in ragione del quale richiede di poter fruire della esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica, obbligandosi a risarcire alla ASL l'aventuroso danno economico.

(*) La presente dichiarazione è rilasciata dal sottoscrittore, nella sua qualità di _____, nell'interesse del minore/incapace _____, nato a _____ il _____

C.F. _____, residente a _____ Prov. _____, Via _____, effettivo beneficiario.

(*) Ricordo da compilarsi esclusivamente da parte del genitore o altro soggetto esercitante la patria potestà, per gli assistiti di età inferiore ai 18 anni o, per gli incapaci, dal tutore giudiziario.

Dichiara altresì che il proprio nucleo familiare (costituito, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo N. 124/1998, dal dichiarante, dai familiari conviventi e da quelli considerati a carico ai fini IRPEF) è così composto, compreso lo stesso dichiarante:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Relazione Parentale
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 20.12.2000 n. 445, il sottoscritto dichiara che quanto riportato nella presente dichiarazione corrisponde al vero.

Data _____

Il Dichiarante, letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE - SETTORE ATP
Esenzione dalla spesa farmaceutica - Modalità di compilazione ricetta dal 1° ottobre 2008 - DGR n. 1501 del 1.8.2008

codice esenzione ticket sulla ricetta	scadenza	Condizione di esenzione	colice esenzione ticket sul certificato di esenzione	esenzione	categoria di farmaci in esenzione	quota a carico		numero di pezzi prescrivibili su una ricetta
						ticket	esenzione in prezzo di vendita al pubblico e prezzo ribattuto	
TOT05		Pazienti talassetici, limitatamente alla terapia con estratto di...	codice di patologia FDG.0-98	totale	terapia con deferasirina			fino a 5 pezzi per ricetta
		Tripla terapia d'organo	codice di patologia 932 e 933	totale	tutti i farmaci			
		Pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppioidi nella terapia del dolore		totale	farmaci analgesici oppioidi		SI	ciclo di terapia per un periodo non superiore a 30 giorni secondo quanto previsto dalla legge 122/01
PAR06	31/12/2008	Pazienti in trattamento con propofol, ketofol, morfina e oppioidi sintetici nella terapia del dolore ospedaliero		totale	farmaci utilizzati per il trattamento di disassuefazione degli stati di ipersensibilità			
		Pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 27.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	RED.027 valido dal 1/1/2005	parziale	tutti i farmaci			
PAR09		Pazienti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 32.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico		parziale	tutti i farmaci		1 euro a pezzo (2)	
		Pazienti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 34.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	PAR.024	parziale	tutti i farmaci			
qualsiasi codice di esenzione o nessuna codice		Pazienti di età superiore a 65 anni con reddito annuo del nucleo familiare fino a 39.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico	PAR.034	parziale	tutti i farmaci			
		Tutti gli assistiti che utilizzino farmaci equivalenti (ex generici) legge 26/07/05 n. 149, compresi la specialità medicinale non più coperta da brevetto	PAR.039	totale	farmaci equivalenti (ex generici) e specialità medicinali non più coperte da brevetto			SI
nessun codice		Assistiti non esenti		nessuna			2 euro a pezzo (2)	fino a 5 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L. 403/2001 per i medicinali pluriprescrittibili (2))

(1) gli assistiti con reddito codice PAR06 o PAR09 (nuclei familiari) nella categoria di esenzione con codice TOT04 (2) erogarsi da una dispensazione farmaceutica (farmacia) pluriprescrittibile di cui all'art. 9 della legge 26/07/05, quali medicinali a base di antibiotici (per i quali è confermata la specialità di prescrizione fino a 5 pezzi per ricetta). Speciali alla guida della spesa di 0,50 Euro a pezzo. (3) medicinali a base di antibiotici in confezione monodose a richiesta (esclusi medicinali esclusi) per la terapia (4) con la sola eccezione del codice 937 ASD (previsione a richiesta non esente in caso di prescrizione farmaceutica)

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE - SETTORE ATP
Eserzione dalla spesa farmaceutica - Modalità di compilazione ricetta dal 1° ottobre 2008 - DGR n. 1501 del 1.3.2008

codice esenzione ticket sulla ricetta	scadenza	condizione di esenzione	codice esenzione ticket sul certificato di esenzione	esenzione	categorie di farmaci in esenzione	quota a carico		numero di pezzi prescrivibili nella ricetta
						ticket	differenza tra prezzo di vendita al pubblico e prezzo rimborso	
TOT01		Invalidi civili al 100% e disabili di posizione di mobilità assoluta o permanente (Gradi di invalidità per lavoro (dal 100% al 100%))	TOT.CIV	totale	tutti i farmaci	0	SI	Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.405/2001 per i medicinali pluriuscrivibili (3))
TOT02		Invalidi di guerra titolari di pensione invalidità	TOT.SER	totale	tutti i farmaci	0	NO	Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.405/2001 per i medicinali pluriuscrivibili (3))
TOT03	31/12/2008	Titolari di pensione sociale (solo alla cassa di abitazione) Pensionati appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 22.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico Titolari di sede pensionistica (oltre della cassa di abitazione) Pensionati appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 29.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico Cittadini portatori di patologia irreversibile Pazienti con esenzione per patologia (valida ai fini delle prestazioni ospedaliere per malattia acuta, cronica o invalidante e al seno del DM 1.2.01 e successive modificazioni ed integrazioni) (1) Cittadini danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trapianti ed asendevoli, titolari di sede con pensione dalla legge 228/87 in materia di invalidità	TOT.ES03 998.ET02 TOT.SOC TOT.RED 0 PAR.RED 0 PAT.CRO ricasso salvo al 30/09/2005 TOT.PEN TOT.023	totale totale totale totale totale	tutti i farmaci tutti i farmaci tutti i farmaci tutti i farmaci tutti i farmaci	0 0 0 0	SI SI	Fino a 2 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.405/2001 per i medicinali pluriuscrivibili (3)) Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.405/2001 per i medicinali pluriuscrivibili (3))
TOT04		Donatori d'organo da alive	codice di patologia 999.VG03	totale	tutti i farmaci	0	SI	Fino a 3 pezzi per ricetta (salvo quanto previsto dall'art. 9 L.405/2001 per i medicinali pluriuscrivibili (3))